

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement
(PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI
PRODOTTI TESSILI
(aggiornamento dei CAM per l'acquisto di prodotti tessili,
Allegato 1 del DM 22 febbraio 2011)



1 PREMESSA

Questo documento è parte integrante del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, di seguito PAN GPP¹ e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 397 recante “Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile” e COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore”.

In relazione a quanto indicato all'art. 34 “*Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale*” del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici*”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2016, le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre nei documenti di gara per le forniture di prodotti tessili, le specifiche tecniche definite nel presente documento di “*Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili*” per almeno il 50% dell'importo a base d'asta e a tener conto dei criteri ambientali premianti quali elementi tecnici per la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte.

Pertanto, ai sensi del citato art. 34 del D. Lgs. 50/2016, i criteri ambientali della sezione “specifiche tecniche”, definiti in ossequio all' art. 68 del medesimo decreto legislativo, devono essere integralmente riportati o richiamati nella documentazione tecnica di gara o nella richiesta d'offerta, sia per le gare sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, per “almeno il 50% del valore a base d'asta” o per importi superiori laddove ciò verrà disciplinato ai sensi di uno specifico DM attuativo del comma 3 del medesimo art. 34 del D. Lgs. 50/2016. Il valore a base d'asta è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Anche per evitare disparità di trattamento tra destinatari di una fornitura a “minori impatti ambientali” e destinatari di una fornitura priva di tali caratteristiche qualitative, si raccomanda alle stazioni appaltanti di prevedere l'introduzione, nei documenti di gara, delle specifiche tecniche di cui al presente documento per l'intero valore a base d'asta.

I criteri ambientali riportati nella sezione “*criteri premianti*”, sono volti a migliorare sotto il profilo qualitativo riferito alle caratteristiche ambientali, alle innovazioni tecnologiche ambientali², la fornitura dei prodotti tessili oggetto di gara. Permane nella discrezionalità della stazione appaltante la scelta di utilizzare uno o più dei criteri ambientali individuati in questo documento.

L'applicazione della citata disposizione normativa consentirà di conseguire l'obiettivo nazionale previsto al punto 5.2 del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione – revisione 2013*, coerente con le indicazioni del capitolo 5.1 della Comunicazione COM (2008) 400 “*Appalti pubblici per un ambiente migliore*”, che è stato stabilito in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Comunicazione (COM (2011)571 “*Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse*” e con l'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e modelli di “economia circolare”.

Così come previsto dal PAN GPP, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sarà monitorata anche al fine di rendere informazioni alla Commissione Europea sull'attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici e al fine di stimare i principali impatti ambientali risparmiati³.

¹ Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

² Con particolare riferimento al criterio “*Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre tessili riciclate*”.

³ Cfr. <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Service>.



Il presente documento contiene anche una sezione dedicata ai criteri sociali, di applicazione facoltativa. Tali criteri sono stati elaborati in relazione a quanto indicato nel punto 1.1 del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico del 11 aprile 2008, laddove veniva richiamata l'opportunità di approcciare anche la dimensione etico-sociale nell'ambito del medesimo piano, non appena fosse più chiaro come intervenire "metodologicamente" nonché nella Revisione 2013 del Piano d'azione, approvata con DM 10 aprile 2013, che, proprio riguardo all'uso strategico degli appalti per obiettivi sociali, richiamava l'opportunità di promuovere l'applicazione della metodologia descritta nella Guida adottata con DM 6 giugno 2012.

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i "**criteri ambientali minimi**" e, per le motivazioni indicate nel successivo paragrafo 3.3, specifici criteri sociali, nonché alcune indicazioni di carattere generale che afferiscono ai prodotti tessili.

Per prodotti tessili si intendono:

- capi di abbigliamento (quali divise da lavoro, camici, uniformi);
- prodotti tessili per uso in ambienti interni (tendaggi, biancheria da tavola, biancheria da letto, asciugamani, tappezzeria) composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili lavorate a telaio, non lavorate a telaio, lavorate a maglia;
- dispositivi di protezione individuale.

I criteri ambientali minimi, selezionati in ossequio di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e *par condicio*, sono le "considerazioni ambientali" individuate in relazione ad una o più fasi di definizione della procedura di gara, volte a promuovere la diffusione delle tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale.

I criteri ambientali sono definiti "minimi" perché tengono conto dell'esigenza di assicurare che i prodotti, i servizi, i lavori ad essi conformi, siano soddisfatti dall'offerta del mercato di riferimento.

Per quanto riguarda i criteri ambientali riportati nella sezione "**criteri premianti**", le stazioni appaltanti potranno selezionare quelli che ritengono più appropriati tenendo conto della composizione del tessuto indicata o caratteristica della fornitura oggetto di appalto. Sono stati infatti definiti criteri ambientali per:

- le fibre naturali di origine vegetale (cotone e altre fibre di cellulosa, lino e ad altre fibre derivate dalla rafia)⁴;
- le fibre sintetiche, prodotte da polimeri sintetici quali l'acrilico, elasthan, poliammide, poliestere, polipropilene;
- le fibre artificiali, ricavate da polimeri di origine vegetale (cupro, modal, viscosa, acetato)

e potranno aggiungere gli ulteriori criteri premianti previsti da questo documento, incluso quello relativo agli aspetti etico-sociali.

Per far sì che la competizione avvenga sulla base degli elementi tecnici più significativi e per fornire, anche agli operatori economici, segnali coerenti, si dovrebbero prevedere modalità di attribuzione dei punteggi che consentano l'effettiva aggiudicazione in base agli elementi qualitativi delle

⁴ Non sono previsti criteri per le fibre naturali di origine animale, né lana, né seta e relativi fibre assimilate. La seta, in particolare, in quanto non presente nei prodotti ambito oggettivo di applicazione di questo documento.



offerte tecniche ed evitare la dispersione del punteggio tecnico fra un numero eccessivo di criteri premianti.

Le stazioni appaltanti sono chiamate a segnalare la presenza dei criteri ambientali minimi nei bandi di gara ex art. 71 D. Lgs. 50/2016 e, nella descrizione dell'oggetto dell'appalto, sono invitate ad indicare il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati, in modo tale da facilitare le attività di monitoraggio ed agevolare le imprese potenziali offerenti, rendendo immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste.

Al fine di promuovere un'efficace attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità alle caratteristiche ambientali, i documenti di Criteri ambientali minimi riportano, in calce a ciascun criterio, i mezzi di prova, quali etichette ambientali, rapporti di prova o l'eventuale documentazione tecnica da richiedere laddove non sia altrimenti possibile dimostrare opportunamente la conformità. Ove appropriato, sono altresì indicate le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Qualora non fosse già propria prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l'inadempimento contrattuale a sanzioni e/o se del caso, in caso di gravi difformità, alla previsione di sostituzione delle forniture o alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, al combinato disposto dell'art. 82 e dell'art. 87, comma 3 del D.lgs. 50/2016 recante "Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova", laddove vengano richieste verifiche da parte di organismi di valutazione della conformità, ci si riferisce ad enti accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ovvero da un Organismo Unico di Accreditamento⁵ in base alla norme della serie UNI EN ISO 17000.

Nel sito del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, alla pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>, potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi riferiti al presente documento.

3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DELLA NORMATIVA TECNICA SETTORIALE

I "criteri ambientali minimi" corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere assicurato.

Per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento è, in via indicativa, la seguente:

- Regolamento UE n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
- Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Legge 8 aprile 2010, n. 55 "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri".

⁵ Per Italia Accredia è l'ente unico di accreditamento <http://www.accredia.it/>.



Dispositivi di protezione individuale: norme tecniche di riferimento.

- D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
- UNI EN ISO 13688 Indumenti di protezione - Requisiti generali
- UNI EN ISO 14116 Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma
- UNI EN ISO 11612 Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma
- UNI EN ISO 11611 Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi
- UNI EN 469 Indumenti di protezione per vigili del fuoco
- UNI EN 15614 Indumenti di protezione per vigili del fuoco. Metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali
- UNI EN 1486 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - indumenti riflettenti per operazioni speciali di lotta contro incendio
- IEC 61482-2 Lavori sotto tensione - Indumenti di protezione contro l'effetto termico dell'arco elettrico
- UNI EN 13911 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti e metodi di prova per cappucci di protezione
- UNI EN ISO 14460:2003 Indumenti di protezione per piloti di automobili - Protezione contro calore e fuoco - Requisiti prestazionali e metodi di prova
- UNI EN 342 Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo
- UNI EN 343 Completi per la protezione contro la pioggia
- UNI EN 14058 Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi
- UNI EN ISO 20471 Indumenti ad alta visibilità
- UNI EN 1150:2001 Indumenti di visualizzazione per uso non professionale
- UNI EN 1149-5 Proprietà elettrostatiche Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione
- UNI EN 510 Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento
- UNI EN 13034 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi (indumenti tipo 6 e tipo PB 6)
- UNI EN ISO 13982-1 Indumenti di protezione per utilizzo contro particelle solide (indumenti tipo 5)
- UNI EN 14605 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (tipo 3 e PB 3) o a tenuta di spruzzi (tipo 4 e PB4)
- UNI EN 943-1 Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle
- UNI EN 943-2 Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide - Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica "a tenuta di gas" (Tipo 1) per squadre di emergenza (ET)
- UNI EN 1073-1 Indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati con aria compressa dalla linea che proteggono il corpo e i tratti respiratori
- UNI EN 1073-2 Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle
- UNI EN 14126 Indumenti di protezione. Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione
- UNI EN 381-5 Requisiti per protettori delle gambe
- UNI EN 381-7 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena



- UNI EN 381-9 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghettoni di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena
- UNI EN 381-11 Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo
- UNI EN 13595-1 Indumenti di protezione per motociclisti professionali: Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili. Requisiti generali
- UNI EN 14404:2010 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata
- UNI EN 420 Guanti di protezione - requisiti generali
- UNI EN 388 Guanti di protezione contro rischi meccanici
- UNI EN 407 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)
- UNI EN 12477 Guanti di protezione per saldatori
- UNI EN 659 Guanti di protezione per vigili del fuoco
- UNI EN 374-1 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi. Requisiti prestazionali
- UNI EN 511 Guanti di protezione contro il freddo
- UNI EN 16350 Guanti di protezione. Proprietà elettrostatiche
- UNI EN 13594:2015 Guanti di protezione per motociclisti. Requisiti e metodi di prova
- UNI EN 13795 Requisiti di sicurezza per camici, teli chirurgici e sottovestizione relativi alla barriera microbica, alla pulizia, al rilascio particellare e alla robustezza

3.2 IMPATTI AMBIENTALI DEI PRODOTTI TESSILI E APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

Gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita

Alla produzione, all'uso e allo smaltimento di prodotti tessili sono associati vari impatti ambientali che dipendono dal tipo di fibre di cui sono composti, dal tipo di rifiniture che possiedono, dalle tinture utilizzate, da come vengono usati e dalla gestione che ne consegue in termini di lavaggi, stirature, asciugature e stirature e, al termine della loro vita utile, da come vengono dismessi.

Gli impatti ambientali più significativi sono quelli associati alla produzione del cotone e delle fibre sintetiche e quelli relativi alla fase di uso, ovvero dall'energia consumata per il lavaggio, l'asciugatura, la stiratura, dai detergenti e dall'acqua utilizzati per il lavaggio.

I principali impatti ambientali della produzione delle fibre, dipendono dalla miscela di fibre di cui è composto il tessuto.

In particolare:

- **Produzione di cotone:** l'ecotossicità associata alla produzione e all'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti nelle coltivazioni, l'impatto sulle risorse idriche dell'acqua usata per l'irrigazione delle piantagioni di cotone;
- **Produzione di lana:** l'ecotossicità associata ai lavaggi della lana sucida, inclusa quella causata dall'uso dei ectoparassitici nelle greggi che si scaricano nei reflui durante il lavaggio;
- **Produzione di fibre sintetiche:** gli impatti derivati dalle emissioni di gas climalteranti e l'ecotossicità della fase di produzione, inclusa, ed in particolare, di quella delle materie prime. Il nylon e l'acrilico hanno maggior intensità energetica e peraltro, tecnicamente, sono le fibre più difficili da riciclare;
- **Produzione di fibre artificiali derivanti dalla cellulosa** (per esempio viscosa). Oltre gli impatti derivati dalle emissioni di gas climalteranti e all'ecotossicità della fase di produzione, il legno utilizzato come fonte di derivazione delle fibre, può essere causa di deforestazione e perdita di biodiversità.

Studi di valutazione del ciclo di vita (life cycle assessment, LCA) dimostrano, in particolare, che l'acrilico risulta essere il tipo di fibra a cui sono associate le maggiori emissioni di gas a effetto serra, seguito dal poliestere e dalle altre fibre sintetiche. Le emissioni di gas serra per la produzione delle



materie prime di origine fossile e quelle derivanti dalla combustione di energia per la produzione stessa del tessuto composto da fibra sintetica, sono infatti più elevate rispetto a quelle associate ai tessuti composti da fibre naturali.

Per quanto riguarda gli effetti tossici sulla salute umana relativi alla produzione di fibre, i maggiori impatti sono associati ai processi per fabbricare l'acrilico, seguiti da viscosa e lino, mentre per l'ecotossicità in ambiente acquatico, la produzione del cotone causa i livelli di impatto ambientale maggiori.

Gli impatti legati alla fase produttiva del tessuto, invece, sono quelli relativi al consumo di energia, all'inquinamento idrico e atmosferico e riguardano soprattutto le fasi di tintura, le finiture di rivestimento funzionale e la stampa. L'intensità degli impatti ambientali dipende dal numero e delle caratteristiche delle finiture estetico-funzionali presenti nell'articolo tessile.

Gli impatti relativi alla fase di uso del prodotto, possono essere influenzati da alcune caratteristiche dei tessuti, ovvero dalle fibre di cui è composto e dalle relative miscele, che, in alcuni casi, possono ridurre il consumo di energia per il lavaggio e/o l'asciugatura e/o la stiratura.

Gli impatti del fine vita sono invece connessi alle modalità in cui tali prodotti vengono smaltiti e variano proporzionalmente alla gerarchia della gestione dei rifiuti stabilita a livello comunitario, con i maggiori impatti per lo smaltimento in discarica, a seguire per il recupero energetico, riciclaggio, preparazione per il riutilizzo, e, come misura d'elezione la prevenzione stessa della produzione dei rifiuti.

In Europa, si consideri che l'80% dei rifiuti tessili finisce o smaltito in discarica (69,6%), o in incenerimento con recupero di energia (29,6%) o in incenerimento senza recupero energetico (0,8%), mentre il restante 20% viene riciclato o, per circa l'8% riusato o in Europa o, in ampia quota parte (il 75%), rivenduto nei mercati di seconda mano di paesi emergenti. Il riuso consente di estendere la vita utile del 50%, e di risparmiare gli impatti ambientali connessi all'esigenza di ottenere nuovi prodotti.

In Italia, i rifiuti tessili da raccolta differenziata⁶, sono costituiti da due grandi flussi: gli abiti usati avviati a selezione e quindi a riuso e a riciclo (interno ed estero) e i tessili da ingombranti (in primo luogo materassi, moquette, tappeti) che, pur raccolti separatamente, sono avviati principalmente a smaltimento.

Sulla base dei dati riferiti all'anno 2012, il 68% di tale raccolta è destinata a riutilizzo, il 29% a riciclo industriale e 3% a smaltimento.

Approccio dei Criteri ambientali minimi

Caratteristiche delle fibre

Per quanto riguarda le caratteristiche ambientali delle fibre, essendo le filiere dei prodotti tessili lunghe e frammentate, è stato possibile in maniera marginale, ovvero esclusivamente con i criteri premianti, qualificarle. Un volume rappresentativo di prodotti o di tessuti che accedono nelle commesse pubbliche sono infatti importati da paesi extra europei. Anche come effetto correlato, nel corso dell'ultimo decennio, la produzione nazionale di tessuto si è ridotta notevolmente (l'indice della produzione industriale, dal 2006 al 2015, si è ridotta del 25%) e, nel territorio nazionale, sono svolte fasi sempre più marginali della produzione.

I fornitori della pubblica amministrazione, sono in genere "produttori" che svolgono le fasi finali di lavorazione, o sono importatori. Per tali soggetti è tecnicamente difficoltoso poter risalire a monte della filiera per acquisire informazioni o imporre determinate caratteristiche ambientali relative alle fibre, non avendone il "potere contrattuale". Gli impatti più a monte del ciclo di vita, possono

⁶ Assosistema Servizi S.r.l., Ambiente Italia Studio di settore sul fine vita dei prodotti tessili, 2015.



essere eventualmente stimati, sebbene sulla base di dati a tutt'oggi non completamente affidabili e completi.

E' per questo motivo che, nonostante che tipologie, caratteristiche delle fibre e delle loro miscele influenzino notevolmente il profilo di "qualità ambientale" dei prodotti tessili, i criteri specifici sulle fibre sono stati introdotti solo come "criteri premianti".

In particolare, per le forniture di prodotti tessili in cotone, quali, per esempio, le lenzuola e altra biancheria destinata ai reparti di degenza di ospedali e strutture assimilate, è particolarmente appropriato il criterio premiante che valorizza la presenza di cotone (o di altre fibre naturali) biologico. Tale caratteristica ambientale potrebbe comportare dei costi aggiuntivi rispetto a prodotti derivati da piantagioni di cotone "tradizionale", ma ha un notevole valore ambientale considerato che le coltivazioni di cotone causano gli impatti ambientali più significativi, sia in termini assoluti rispetto alla quantità di cotone che viene consumata in Europa, sia rispetto alla natura e al livello degli impatti ambientali associati a tali coltivazioni su scala globale⁷. Le coltivazioni di cotone, pur occupando infatti circa il 2,5% di terra coltivata a livello globale, richiedono il 16% del totale dei pesticidi e fertilizzanti utilizzati, assorbendone perciò una quantità significativamente più elevata rispetto a qualunque altra specie di coltura. Per quanto riguarda le altre tipologie di fibre, ci si è limitati a valorizzare, con criteri specifici, la viscosa e le altre fibre artificiali, ancorché poco rappresentative nelle commesse pubbliche. Indipendentemente dalle tipologie di fibre, è stata valorizzata la presenza di fibra riciclata, ovvero prodotta grazie a tecnologie che riescono a trasformare materie di scarto (sia post consumo che pre-consumo) in fibre o tessuti. L'utilizzo di queste fibre, ancorché di nicchia, si sta affermando grazie a nuove tecnologie e a una maggiore consapevolezza, sia lato produzione che lato consumo, della necessità della transizione verso un'economia "circolare" e verso uno sviluppo "sostenibile".

Le specifiche tecniche: le sostanze pericolose, l'ecodesign e i requisiti prestazionali per l'estensione della vita utile dei beni.

In analogia al documento di CAM adottato con DM 22 febbraio 2011, come caratteristica ambientale prevista come "specifica tecnica", è stato previsto un criterio relativo alle "restrizioni (ovvero limiti e divieti in relazione all'utilizzo sostanze pericolose), laddove le stesse potrebbero, se utilizzate, permanere nel prodotto finito, ed avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute di chi indossa o prende parte al medesimo processo produttivo.

Alcune delle "restrizioni" di determinate sostanze pericolose indicate nel presente documento, sono quelle già obbligatoriamente previste ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Pur apparendo questa parte del criterio sulle sostanze pericolose ridondante in un documento che dovrebbe riportare esclusivamente "caratteristiche ambientali" più restrittive di quelle imposte dalla normativa settoriale cogente, questa scelta è correlata al fatto che, come si evince dalle attività di sorveglianza del mercato effettuate ai sensi di detto Regolamento e come si evince dal sistema di notifica alla Commissione Europea "Rapex" sui prodotti che possono cagionare gravi rischi per la sicurezza dei consumatori, non è così raro riscontrare prodotti tessili contenenti le sostanze pericolose bandite da un decennio, specie laddove prodotte in territori asiatici⁸.

Un altro gruppo di criteri inclusi nel documento mira all'estensione della vita utile dei prodotti oggetto di gara. A tal fine sono stati annessi anche criteri di tipo prestazionale che incidono sulla

⁷ Fonte "Environmental Improvement Potential of textiles", JRC-IPTS, 2014.

⁸ Uno studio comparativo condotto dall'istituto tecnico industriale Buzzi di Prato, che ha messo a confronto le normative cinesi ed europee sulla sicurezza nei prodotti tessili, riporta che la normativa cinese è persino più restrittiva di quella europea (Reach) ma, a differenza di quest'ultima, è destinata a regolamentare i beni prodotti e commercializzati in Cina, non quelli destinati.



durabilità, quali ad esempio la resistenza del tessuto alla lacerazione, già comunemente richieste nei capitolati di gara, il criterio sul *design* per il riutilizzo e il criterio premiale volto a favorire il riuso e il riciclo dei prodotti tessili. Questi criteri sono in sintonia con le indicazioni in materia di economia circolare, contenute anche nella comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 614 “L’anello mancante – Piano d’azione dell’unione europea sull’economia circolare”, sull’eco progettazione mirata a favorire la simbiosi industriale e un modello di produzione e consumo “a rifiuti 0”. Altresì, in tale ottica, è stato prescritto il divieto di acquisto di forniture tessili, quali ad esempio biancheria da letto per ospedali, monouso.

L’estensione della vita utile dei prodotti previene la produzione di rifiuti (e gli altri impatti legati alla produzione di nuovi prodotti tessili). La qualità e la resistenza dei tessuti, che purtroppo si è tendenzialmente ridotta nel corso degli ultimi anni, influenza negativamente la possibilità di riutilizzare il prodotto e di estenderne la vita utile.

Indicazioni generali per le stazioni appaltanti

I prezzi a base d’asta, i corrispettivi contrattuali devono essere tali da garantire un adeguato livello di qualità, anche intrinseca, dei prodotti. Le architetture delle gare devono salvaguardare la possibilità di garantire un equo corrispettivo e devono prevedere adeguati controlli di conformità, o clausole efficaci per tutelarsi da difformità. Gli aspetti qualitativo-prestazionali procrastinano la necessità di dover procedere all’acquisto di nuove forniture e perciò consentono, in linea generale, un minor esborso finanziario e minori impatti ambientali in una prospettiva di ciclo di vita.

3.3 CRITERI SOCIALI: DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO NELLE CATENE DI FORNITURA

La filiera del tessile è costituita da catene di fornitura spesso molto complesse, frammentate e localizzate in paesi terzi dove la regolamentazione del lavoro non è sempre allineata alle norme stabilite dalle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL (International Labour Organization – ILO) e, più in generale, presentano rischi di violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Integrando criteri sociali relativi ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro nella documentazione di gara pertinente, è possibile contrastare le distorsioni di mercato determinate da imprese che agiscono non in conformità con le norme e gli standard in materia di diritti umani e del lavoro. Affrontare l’impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori “*si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un più alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un’adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunità di crescita economica all’interno di un sistema di sana e corretta competizione economica*”⁹.

Attraverso l’applicazione dei criteri sociali proposti in questo documento, si intende assicurare che i prodotti del settore tessile acquistati dalla pubblica amministrazione siano prodotti lungo catene di fornitura in condizioni di lavoro decenti (es.: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non eccessivi e salari superiori al minimo stabilito) e dove siano rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori (libertà di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato/schiavitù e discriminazioni).

Con l’applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i “Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani”¹⁰.

⁹ Piano d’Azione Nazionale su Impresa e Diritti umani 2016 – 2021 (bozza per la consultazione, luglio 2016), Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU).

¹⁰ Consiglio dei Diritti Umani, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011.



I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti nell'Appendice B.

I criteri sociali, la cui applicazione è facoltativa essendo al di fuori dell'ambito di applicazione oggettiva dell'art. 34 del D. Lgs. 50/2016, sono proposti nel documento per tre fasi dell'appalto pubblico, in particolare:

- ✓ *selezione dei candidati* (punto 5.1): selezione dei concorrenti sulla base di capacità tecniche e professionali che gli operatori economici devono possedere. I mezzi per provare tali capacità fanno riferimento a sistemi di gestione e di tracciabilità delle catene di approvvigionamento (Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - Parte II: Capacità Tecnica, lett. d) D.Lgs. 50/2016)¹¹;
- ✓ *aggiudicazione dell'appalto* (punto 5.2): criteri di aggiudicazione relativi alle caratteristiche sociali di fasi specifiche di produzione (ovvero di catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 95, c. 6 D.Lgs. 50/2016: "... aspetti qualitativi, ambientali o sociali");
- ✓ *esecuzione del contratto* (punto 5.3): condizioni contrattuali che attengono a esigenze sociali relative alle catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 100 – Requisiti per l'esecuzione dell'appalto - "... Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali"). Per la formulazione delle clausole contrattuali in questione, la stazione appaltante può far riferimento alla "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con DM 6 giugno 2012. Come segnalato nel par. 1 di questo documento (Premessa), le stazioni appaltanti non sono tenute, in quanto non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, ad introdurre nei documenti di gara le clausole contrattuali definite in questo documento.

La stazione appaltante valuterà l'inserimento nei documenti di gara delle indicazioni di cui sopra considerando l'importo economico dell'appalto, la durata del contratto, la proporzionalità rispetto all'oggetto dell'appalto e l'effetto sulla partecipazione degli operatori economici alla relativa procedura.

4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 39500000-7)¹² a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del... G.U.....

Fornitura di dispositivi di protezione individuale (c.p.v.)¹³ a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del... G.U.....¹⁴.

¹¹ Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 80 (Motivi di esclusione), c.5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso D.Lgs. 50/2016, da parte degli operatori della catena del subappalto.

¹² Sono compresi prodotti quali, a titolo esemplificativo: biancheria da letto (c.p.v. 39512000-4), biancheria da tavola (c.p.v. 39513000-1), Tendaggi (c.p.v. 39515200-7); indumenti professionali (c.p.v. 18110000-3); indumenti esterni (c.p.v. 18200000-1); indumenti protettivi e di sicurezza (c.p.v. 35113400-3);

¹³ Sono compresi prodotti quali, a titolo esemplificativo: biancheria da letto (c.p.v. 39512000-4), biancheria da tavola (c.p.v. 39513000-1), Tendaggi (c.p.v. 39515200-7); indumenti professionali (c.p.v. 18110000-3); indumenti esterni (c.p.v. 18200000-1); indumenti protettivi e di sicurezza (c.p.v. 35113400-3);

¹⁴ In tal caso, oltre ai criteri ambientali minimi pertinenti, devono essere introdotte le norme tecniche di riferimento, quali, a titolo esemplificativo quelle citate in premessa e successive revisioni o aggiornamenti.



4.1 SPECIFICHE TECNICHE

4.1.1 *Composizione del tessuto*

(Criterio applicabile laddove non sia prevista una specifica composizione del tessuto nella documentazione tecnica di gara e laddove, per garantire prestazioni funzionali o condizioni di sicurezza, il tessuto non debba essere “tecnico” ovvero composto da un mix di fibre sintetiche e non, quali i teli chirurgici e tessuti utilizzati nelle aree ospedaliere ad altissimo e alto rischio, gli indumenti di protezione per Vigili del Fuoco etc.).

Il tessuto deve essere riciclabile, ovvero la composizione delle fibre di cui è costituito ne deve garantire la riciclabilità, oppure deve essere prevalentemente costituito da fibre naturali.

Verifica: in sede di offerta dovrà essere fornita una rappresentazione fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta e, per la dimostrazione dell'eventuale riciclabilità, dovranno essere fornite indicazioni specifiche nella documentazione tecnica presentata in offerta.

4.1.2 *Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito*

I prodotti forniti non devono contenere:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta¹⁵ e le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili¹⁶, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né devono contenere le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell'Allegato XVII e riportate nella tabella sotto indicata.

Inoltre i prodotti forniti non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto finito applicate nelle fasi di tintura, stampa e rifinitura (fase di esecuzione di trattamenti funzionali e finissaggio) classificate, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo:

H300 Mortale se ingerito; H301 Tossico se ingerito; H310 Mortale a contatto con la pelle; H311 Tossico a contatto con la pelle; H330 Mortale se inalato; H331 Tossico se inalato; H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; EUH070 Tossico per contatto oculare; H370 Provoca danni agli organi; H371 Può provocare danni agli organi; H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H317 Può provocare una reazione allergica della pelle; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H340 Può provocare alterazioni genetiche; H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche; H350 Può provocare il cancro (R45)¹⁷; H351 Sospettato di provocare il cancro; H350i Può provocare il cancro se inalato; H360F Può nuocere alla fertilità (R60); H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono.

¹⁵<http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>

¹⁶ L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp. la lista è quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta.

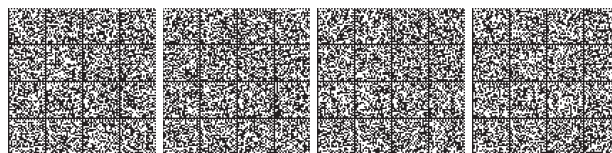
¹⁷ La formaldeide, ad esempio, è stata recentemente classificata con tale indicazione di pericolo.



Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
Coloranti e coloranti azoici <i>Applicabilità:</i> prodotti tessili colorati	Non possono essere usati coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene, né coloranti afferenti a determinate frasi di rischio, secondo le indicazioni riportate nell'appendice A "Coloranti soggetti a restrizioni".	≤ 30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	EN 14362-1:2012 EN 14362-3:2012
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti (cfr. lista appendice A) <i>Applicabilità:</i> tessili sintetici tinti con coloranti dispersi	50 mg/kg		DIN 54231
Ritardanti di fiamma alogenati <i>Applicabilità:</i> tessili con finissaggio antifiamma Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) N. CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina N. CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) N. CAS 59536-65-1	Assenti entro i limiti di rilevanza del metodo e dello strumento di prova.		UNI EN 71-10:2006 Par. 8.1.1 in combinazione con la UNI EN 71-11:2006 Par. 5.2
Formaldeide <i>Applicabilità:</i> tessili finiti con trattamento antipiega o trattati con resine; colorati o stampati.	75 mg/kg per prodotti a contatto con la pelle e 300 mg/kg per prodotti non a contatto con la pelle		EN ISO 14184-1
Composti organostannici <i>Applicabilità:</i> Tessili spalmati, tessili contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessili con finissaggi siliconici o fluoro carbonici, tessili in cotone.	≤ 2 mg/kg		UNI CEN ISO/TS 16179:2012 metodo per le calzature adattabile al tessile
Pentaclorofenolo (CAS number: 87-86-5)	$\leq 0,5$ mg/kg		UNI 11057:2003
Cadmio (Cd totale) (CAS number: 7440-43-9)	40 mg/kg		UNI EN 16711-1:2015
Nichel (CAS number: 7440-02-0) <i>Applicabilità:</i> Accessori metallici	$0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{settimana}$		UNI EN 1811:2015 + UNI EN 12472:2009
Cromo VI e composti <i>Applicabilità:</i> tessili tinti con coloranti a complesso metallico	0,5 mg/kg		DIN 38405-24:1987



Idrocarburi policiclici aromatici: Benzo[a]pirene (BaP) CAS n. 50-32-8 Benzo[e]pirene (BeP) CAS n.192-97-2 Benzo[a]antracene (BaA) CAS n. 56-55-3 Crisene (CHR) CAS n. 218-01-9 Benzo[b]fluorantene (BbFA) CAS n. 205-99-2 Benzo[j]fluorantene (BjFA) CAS n. 205-82-3 Benzo[k]fluorantene (BkFA) CAS n. 207-08-9 Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) CAS n.53-70-3	1,0 mg/kg	AFPS GS 2014:01
Ftalati: <i>Applicabilità</i> Tessili spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica Bis-(2-etilesil)-ftalato (DEHP) CAS n. 117-81-7 Dibutilftalato (DBP) CAS n.84-74-2 Butilbenzilftalato (BBP) CAS n. 85-68-7 Di-isononil ftalato(DINP) CAS n. 28553-12-0, CAS n. 68515-48-0 Di-isodecil ftalato (DIDP) CAS n.26761-40-0, CAS n. 68515-49-1 Di-n-octilftalato (DNOP) CAS n. 117-84-0 Bis2-metossietil ftalato (DMEP) CAS n. 117-82-8 Diisobutilftalato (DIBP) CAS n. 84-69-5 Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS n. 71888-89-6 Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNUP) CAS n. 68515-42-4 Di-n-esilftalato (DHP) CAS n. 84-75-3	0,1% mg/kg (Somma totale 0,10% p/p)	UNI EN ISO 14389:2014
Dimetilfumarato (DMF)	0,1 mg/kg	UNI CEN ISO/TS 16186:2012 (metodo adattabile al tessile)
Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati <i>Applicabilità:</i> Tutti i prodotti Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS various Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS vari	OP + NP < 10,0 mg/kg OP + NP + OPEO + NPEO <100 mg/kg	ISO/DIS 18254:2014



Polifluorurati e perfluorurati <i>Applicabilità:</i> Tutti i capi con trattamenti antimacchia e idrorepellenti	Perfluorottano sulfonato (PFOS): $\leq 1,0 \text{ g/m}^2$ Acido perfluorottanoico (PFOA): $\leq 1,0 \text{ g/m}^2$ Acido perfluoroesanoico (PFHxA): $\leq 0,1 \text{ mg/kg}$ Alcoli Fluorotelomeri (FTOH): $\leq 0,1 \text{ mg/kg}$ Perfluoro butan sulfonato (PFBS): $\leq 0,1 \text{ mg/kg}$ Fluorotelomero solfonato (FTS): $\leq 0,1 \text{ mg/kg}$ Acido perfluorobutanoico (PFBA): $\leq 0,1 \text{ mg/kg}$ Acido perfluorodecanoico (PFDA): $\leq 0,1 \text{ mg/kg}$ Acido perfluoroheptanoico (PFHpA): $\leq 0,1 \text{ mg/kg}$	UNI CEN/TS 15968:2010
Metalli estraibili <i>Applicabilità:</i> Tutti i prodotti tessili	Antimonio (Sb): $\leq 30,0 \text{ mg/kg}$ Arsenico (As): $\leq 1 \text{ mg/kg}$ Cadmio (Cd): $\leq 0,1 \text{ mg/kg}$ Cromo (Cr) (trivalente e esavalente) $\leq 2,0 \text{ mg/kg}$ Cobalto (Co): $\leq 4 \text{ mg/kg}$ Rame (Cu): $\leq 50 \text{ mg/kg}$ Piombo: $\leq 1 \text{ mg/kg}$ Nichel (Ni): $\leq 1 \text{ mg/kg}$ Mercurio (Hg): $\leq 0,02 \text{ mg/kg}$	UNI EN 16711-2:2015 - Tessile - Determinazione del contenuto di metalli - Parte 2: Determinazione dei metalli estratti tramite soluzione acida di sudore artificiale

Verifica: L'offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d'uso del marchio¹⁸, mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008¹⁹, deve allegarli in offerta²⁰.

4.1.3 Etichetta per la manutenzione

(Questo criterio è riservato agli appalti di prodotti tessili per i quali sia previsto il lavaggio domiciliare e per i quali non vi siano esigenze tecniche igieniche o di sicurezza che richiedano lavaggi ad elevate temperature)

L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C).

Verifica: in sede di offerta, prova fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta.

4.1.4 Capi di abbigliamento “complessi” (quali divise, giacconi e assimilati): design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità.

A) Capi di abbigliamento “complessi” quali: divise, giacconi e assimilati.

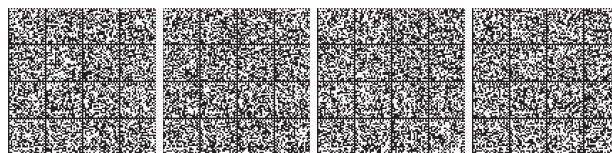
Gli indumenti devono essere progettati in modo tale che eventuali loghi o distintivi di identificazione possano essere facilmente rimossi (per esempio realizzati di velcro) o facilmente eliminabili con una sovrastampa, in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l'articolo facilmente riutilizzabile. Le membrane impermeabili devono essere apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.

Verifica: l'offerente deve fornire istruzioni chiare ed esaustive delle modalità con le quali rimuovere i caratteri distintivi (loghi, marchi etc.), anche mediante riproduzioni audiovisive, al fine di potere facilitare il riutilizzo dei prodotti “complessi” offerti. Deve inoltre descrivere le caratteristiche, tecniche e tecnologiche, che ha usato per massimizzare la possibilità di riciclo o riutilizzo dei medesimi.

¹⁸ Viene fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 69. In particolare, nel caso del possesso di etichette ecologiche conformi alla ISO 14024 equivalenti, l'operatore economico dovrà indicare i riferimenti dello standard, il requisito che vi è contenuto che non potrà essere meno restrittivo rispetto al criterio ambientale in oggetto inoltre dovrà indicare le modalità di verifica del criterio, che dovrà essere effettuata in base alle metodiche indicate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, in relazione alla norma UNI EN ISO 17025.

¹⁹ In tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025 operante nel settore chimico per eseguire tali prove.

²⁰ Per attestare l'assenza delle sostanze in autorizzazione o candidate ad essere iscritte in detto elenco nonché l'assenza delle sostanze identificate in base alle indicazioni di pericolo, l'organismo di valutazione della conformità deve acquisire le informazioni tecniche pertinenti dal produttore, ivi incluse le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), le schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele impiegate per la tintura stampa o finitura. Se non acquisita tale documentazione tecnica, dovrebbe sottoporre l'articolo, laddove possibile per mezzo di una metodologia standardizzata, a prova di laboratorio per verificare l'assenza di una delle sostanze presenti in tali elenchi, se sussiste un rischio che detta sostanza possa essere impiegata e possa permanere nei prodotti tessili. Le prove di laboratorio cui sottoporre i prodotti devono essere quelle pertinenti alle caratteristiche dei prodotti medesimi e ai relativi profili di rischio.



B) Biancheria da letto, da tavola e assimilati.

I prodotti non devono essere monouso.

4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche

I prodotti forniti debbono avere tali caratteristiche prestazionali:

a) Variazione della dimensione durante il lavaggio a umido e l'asciugatura

A meno che l'articolo non sia lavabile o sia lavabile solo "a secco", le variazioni dimensionali a umido non possono superare i limiti di tolleranza di seguito descritti:

- Tessuti a maglia: $\pm 8\%$
- Tessuti di cotone/misto cotone, misto lana e fibre sintetiche $\pm 5\%$
- Biancheria da bagno, compresi asciugamani: $\pm 8\%$ (UNI EN 14697)
- Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti di interno: $\pm 3\%$ (UNI EN 14465)
- Tessuti non tessuti: $\pm 4\%$ (UNI 10714)

Tali caratteristiche debbono essere valutate secondo la metodologia EN ISO 6330 se il capo è destinato al lavaggio domestico, o secondo la ISO 15797 se il capo è destinato al lavaggio industriale, in combinazione con la EN ISO 5077 e la EN ISO 3759, dopo tre lavaggi. Per il metodo di asciugatura riferirsi all'etichetta di manutenzione.

b) Solidità del colore al lavaggio

In acqua:

A meno che la fornitura non sia di prodotti bianchi, da lavare a secco o di tessuti per arredamento non lavabili, la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 , valutato secondo il metodo ISO 105 C 06.- Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale.

A secco con percloroetilene:

Per i prodotti da lavare a secco con percloroetilene, la degradazione e lo scarico del colore del tessuto durante il lavaggio a secco deve essere di indice ≥ 3 , secondo il metodo di prova definito nella EN ISO 105 D01.

c) Solidità del colore al sudore

Per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 secondo il metodo descritto nella EN ISO 105 E04.

d) Resistenza delle cuciture

(Tale requisito può non essere applicato alla teleria piana)

La resistenza delle cuciture, valutata secondo il metodo descritto nella norma tecnica UNI EN ISO 13935-2 (Grab method), deve essere almeno pari a 100N al punto di rottura e di ≥ 225 N per i dispositivi di protezione individuale che non ricadono nell'ambito di applicazione della UNI EN 14116 (indumenti a propagazione limitata di fiamma), per cui il limite è ≥ 75 N né ai dispositivi di protezione individuale di cui alla EN 14325 (classificazione indumenti di protezione chimica), il cui limite minimo è di 30N.

e) Solidità del colore allo sfregamento a umido o a secco

Per tessuti tinti/ colorati/ stampati l'indice di solidità del colore allo sfregamento a secco e a umido deve essere di indice ≥ 3 da valutare secondo il metodo descritto dalla EN ISO 105X12.



f) Resistenza alla lacerazione

Il livello di resistenza alla lacerazione minimo consentito è di 12 N per giacche, giacconi sportivi, cappotti; 8 N per camici, biancheria intima, biancheria da letto, da valutare secondo la metodologia di cui alla norma EN ISO 13937-1.

g) Solidità del colore alla luce artificiale

L'indice di degradazione del colore alla luce artificiale deve essere pari a indice ≥ 5 , da valutare in base alla norma EN ISO 105 B02.

Verifica: in sede di offerta per le gare di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 prevista per le amministrazioni sub-centrali, si dovranno allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati per l'esecuzione delle prove sopra richiamate. In relazione alle procedure al di sotto di detta soglia, dovrà essere almeno acquisita un'attestazione di conformità al criterio da parte del produttore²¹. Si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo²².

4.2 CRITERI PREMIANTI

4.2.1 Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche.

(Si invita ad utilizzare questo criterio premiante per la teleria piana, con particolare riguardo alla biancheria da letto).

Si assegna un punteggio proporzionale al maggior contenuto di fibra naturale (cotone, canapa ...) proveniente da piantagioni coltivate con il metodo biologico, pertanto in conformità con il Regolamento CE n. 834/2007 oppure secondo il National Organic Program dell'United States Department of Agricolture o equivalenti.

- a) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 70% e il 100% rispetto al contenuto totale delle fibre;
- b) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 50% e il 70%, rispetto al contenuto totale delle fibre;
- c) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 20% e il 50% rispetto al contenuto totale delle fibre;

Verifica: In offerta tecnica dovrà essere indicata l'etichetta posseduta, conforme alle caratteristiche previste dall'art. 69 del D.Lgs. 50/2016 e i riferimenti della licenza d'uso della medesima, tra cui il periodo di validità. In particolare si presumono conformi al criterio a) i prodotti con l'etichetta "Global Organic Textile Standard" (GOT) e ai criteri b) e c) i prodotti con l'etichetta "Organic Content Standard (OCS)", a seconda del contenuto di cotone (o altra fibra naturale) biologico che vi è riportata, rilasciata sulla base delle verifiche effettuate dagli enti terzi accreditati in base al citato schema di etichettatura.

Si presumono conformi altresì i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologico Ecolabel europeo, nel caso riporti un contenuto di cotone (o altra fibra naturale) biologico sufficiente all'ottenimento dei punteggi²³.

²¹ La stazione appaltante potrà individuare le modalità che riterrà più appropriate per cautelarsi da difformità prestazionali.

²² Nel caso di forniture di importo inferiore a tale soglia, è lasciata alla discrezionalità della stazione appaltante stabilire nella documentazione di gara le modalità per rivalersi dalle eventuali difformità ai criteri prestazionali o per gestire la verifica del criterio in oggetto. A differenza del criterio relativo alle limitazioni o alle esclusioni delle sostanze pericolose, che attiene ad una caratteristica "invisibile" dei prodotti, la difformità ad alcuni criteri prestazionali si palesa in fase di uso. Perciò, anche in assenza di certificazioni, prevedendo clausole contrattuali *ad hoc*, in caso di difformità, potrebbe essere opportunamente ridotto il rischio di acquisire prodotti non conformi al criterio.

²³ Modalità alternative di prova sono ammesse nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 69 del D. Lgs. 50/2016. In particolare si specifica che, nel caso del possesso di etichette equivalenti, l'operatore economico dovrà dar conto di tutte le caratteristiche dell'etichetta posseduta utili a dimostrare detta equivalenza, tra cui l'indicazione di come è assicurato il requisito di competenza, imparzialità ed indipendenza degli professionisti che eseguono le verifiche di conformità sui prodotti.



4.2.2 Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili.

A) Servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili usati dalla stazione appaltante

Al fine di promuovere il riutilizzo dei prodotti tessili già usati della stazione appaltante che verranno sostituiti in tutto o in parte dalla fornitura oggetto della gara, si assegnano punti tecnici agli offerenti che si impegnano a ritirare e a ricondizionare i prodotti usati della stazione appaltante, per successiva:

- cessione, in quota almeno pari al 30%, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano distribuzione gratuita di prodotti tessili agli indigenti o che svolgono altre finalità etico-sociali;
- re immissione in commercio;
- cessione ad altre imprese che utilizzano tessuti di scarto nei propri cicli produttivi, ciò laddove le condizioni dei prodotti usati donati dalla stazione appaltante non siano adeguate per il riuso²⁴.

La decontaminazione e il lavaggio deve essere commissionata e fatta eseguire da lavanderie industriali in possesso della certificazione UNI EN 14065:2004.

I punteggi si assegnano in base alla coerenza del progetto sintetico da presentare in offerta che deve dare evidenza delle diverse operazioni da svolgere al fine di promuovere in primo luogo il riuso dei capi nonché in funzione della coerenza e completezza degli accordi preliminari sottoscritti con la rete di soggetti da coinvolgere per l'esecuzione del servizio.

B1) Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti

Al fine di aumentare la vita utile dei prodotti forniti, si assegnano punti tecnici all'offerente che si impegna a rendere il servizio di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, che comprenda le operazioni di riparazione e cucitura; la sostituzione di componenti rotti, persi, mal funzionanti; la sostituzione di pannelli di tessuto eventualmente lacerati o lisi; il ritrattamento e il ricondizionamento, inclusa l'impermeabilizzazione, dei rivestimenti funzionali; la nuova tintura/stampa. Ciascuna operazione dovrà essere resa in modo tale da garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi pertinenti, siano essi i requisiti sulle sostanze pericolose che i requisiti prestazionali.

B2) Servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili forniti

Ulteriori punti tecnici saranno assegnati all'offerente che si impegna a rendere il servizio previsto alla lett. A) sulla fornitura di prodotti tessili forniti.

Verifica: In relazione al criterio premiale di cui alla lett. A), l'offerente che si impegna a rendere il servizio di ritiro al fine dell'estensione della vita utile dei prodotti resi dalla stazione appaltante, deve presentare un progetto sintetico delle azioni che si impegna a svolgere, anche tenendo conto delle indicazioni dell'amministrazione aggiudicatrice (per esempio laddove sia richiesto di rimuovere e consegnare elementi distintivi dei capi utilizzati etc.) e fornire, nell'offerta tecnica, gli accordi preliminari sottoscritti con le parti terze che coinvolgerà per l'esecuzione del servizio. Per quanto riguarda il ricondizionamento, le imprese cui rivolgersi sono le lavanderie industriali in possesso della certificazione UNI EN 14065:2004 o equivalente. In offerta tecnica deve essere fornita evidenza dei riferimenti relativi alla certificazione, ovvero l'ente che ha eseguito l'audit e il periodo di validità.

L'offerente che intende rendere il servizio previsto alla lett. B1), indicherà in offerta i tempi diverse operazioni di manutenzione/riparazione che si impegna a rendere e le eventuali imprese subappaltatrici.

Per la dimostrazione in offerta del criterio premiale B2), valgono le medesime modalità di prova indicate per il criterio premiale di cui alla lett. A).

L'aggiudicatario, in fase di esecuzione del servizio, dovrà fornire all'amministrazione aggiudicatrice tutte le informazioni e le prove documentali pertinenti per dimostrare l'assolvimento della clausola contrattuale, nei tempi indicati.

²⁴ La stazione appaltante dovrà fornire le informazioni utili a valutare l'eventuale costo aggiuntivo del servizio. Le imprese da poter coinvolgere nella filiera sono quelle che producono pannelli fonoassorbenti utilizzando tessuti oppure che producono panni da impiegare per le pulizie, o filati, o altri prodotti tessili.



4.2.3 Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla cellulosa (ad esempio viscosa, modal, lyocell, rayon): limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche pericolose lungo il ciclo di vita.

Si assegnano punti tecnici ai prodotti offerti costituiti da fibre artificiali prodotte in impianti le cui emissioni atmosferiche di idrogeno solforato siano inferiori a 5 mg/Nm^3 ²⁵ oppure con valori di emissioni di zolfo (S) pari o inferiore a 30 g/kg per la fibra in fiocco, oppure per la fibra in bava continua di 40g/kg nel caso di lavaggio in lotto o di 170 g/kg nel caso di lavaggio integrato.

Verifica: Nell'offerta tecnica deve essere presente una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi la sede degli impianti di produzione della viscosa/modal, i livelli di emissioni atmosferiche di idrogeno solforato riferiti al semestre precedente rispetto al termine previsto per la ricezione delle offerte, e deve essere allegato il relativo rapporto di prova rilasciato da parte di Organismi per la valutazione della conformità pertinenti²⁶. Sono presunti conformi i prodotti in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo.

4.2.4 Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre tessili riciclate

Si assegna un punteggio pari a X ai prodotti tessili, con i requisiti prestazionali conformi a quanto in indicato nel criterio 4.1.7 *"Durabilità e caratteristiche tecniche"* (o altrimenti indicate nel capitolato d'appalto) e con caratteristiche estetico funzionali equivalenti a un prodotto nuovo di fabbrica, che siano derivanti da operazioni di preparazione per il riutilizzo o costituiti da tessuti riciclati²⁷.

(Il punteggio massimo dovrebbe essere assegnato ai prodotti preparati per il riutilizzo e a seguire, in maniera direttamente proporzionale al contenuto di riciclato presente nel tessuto della fornitura offerta).

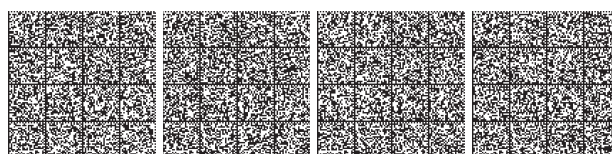
Verifica: l'offerente deve fornire una riproduzione fotografica dell'articolo/i che si impegna a fornire e descrivere le caratteristiche rilevanti dell'articolo fornito, specificando, a seconda dei casi, provenienza dell'articolo dismesso e successivamente preparato per il riutilizzo, oppure, nel caso di tessuto riciclato, indicandone le caratteristiche (natura delle fibre, contenuto di riciclato, provenienza del materiale riciclato, localizzazione degli impianti di produzione/fabbricazione) e i mezzi di presunzione di conformità posseduti, quali ad esempio la certificazione Global Recycle Standard, l'etichetta Remade in Italy, o equivalenti²⁸.

²⁵ Tali emissioni debbono perciò essere convogliate in un impianto di abbattimento.

²⁶ Per gli impianti in territorio italiano è sufficiente indicare i riferimenti dell'autorizzazione integrata ambientale posseduta, che deve essere in corso di validità.

²⁷ Le fibre di poliestere o misto poliestere possono essere ricavate da bottiglie in PET riciclate. In particolare i criteri ecologici della Decisione (UE) 5 giugno 2014 per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo ai prodotti tessili, prevedono che le medesime abbiano un contenuto minimo del 50% per le fibre in fiocco, del 20% per le fibre in bava continua, proveniente da bottiglie di PET riciclate o, se di nylon, che lo stesso sia riciclato per almeno il 20%. Anche altre tipologie di fibre (naturali, artificiali) possono essere rigenerate a partire da lavorazioni di sfilacciatura, cardatura e successiva tessitura proveniente da cascami e residui di operazioni manifatturiere.

²⁸ Modalità alternative di prova sono ammesse nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 69 del D. Lgs. 50/2016. In particolare si specifica che, nel caso del possesso di etichette equivalenti, l'operatore economico dovrà dar conto di tutti gli aspetti dell'etichetta posseduta utili a dimostrare l'equivalenza tra l'etichetta posseduta e quelle richiamate nella sezione della verifica del criterio, tra cui come sono assicurati i requisiti di competenza, imparzialità ed indipendenza degli professionisti che eseguono le verifiche di conformità sui prodotti.



5 CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

L'applicazione di tali criteri, incluse le clausole contrattuali è facoltativa, come evidenziato nelle premesse. Si consiglia di indicare nell'oggetto dell'appalto la presenza di criteri sociali, descrivendo l'oggetto come segue: "Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 39500000-7)²⁹ a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del... G.U....., con gestione responsabile della filiera".

5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

L'offerente deve disporre di sistemi di gestione aziendale volti ad attuare una *due diligence* (dovuta diligenza)³⁰ per la gestione etica della catena di fornitura in modo tale da ridurre al minimo il rischio che, lungo la catena di subfornitura, per le diverse fasi di fabbricazione dei prodotti offerti, siano violati i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Il sistema di gestione deve comprendere i seguenti aspetti:³¹

- A) *Integrazione di una "condotta responsabile"*³² nella politica aziendale e nei sistemi di gestione aziendale:
 - adozione di una politica che esplicita l'impegno dell'impresa di una "condotta responsabile" sia per se stessa che per la sua catena di fornitura;
 - adozione di sistemi di gestione adeguati a condurre la *due diligence* sul rischio di impatto negativo³³.
- B) *Identificazione dei rischi di impatti negativi nelle operazioni dell'impresa e nelle sue catene di fornitura*:
 - definizione del rischio di impatto negativo per collocazione nella catena di fornitura, Paese partner, struttura della fornitura;
 - conduzione di una auto-valutazione delle proprie operazioni;
 - valutazione *in situ* dei fornitori associati al rischio più alto.
- C) *Predisposizione di meccanismi per prevenire e mitigare i rischi di impatto negativo*:
 - tracciamento della catena di fornitura;
 - sistemi di verifica, monitoraggio e validazione dei progressi lungo le catene di fornitura³⁴.
- D) *Comunicazione dei processi di due diligence*.
 - comunicazione pubblica dei processi di *due diligence*, secondo quanto stabilito nella Direttiva 2014/95/UE;
 - comunicazione con i portatori di interesse interessati (clienti, fornitori, comunità locale, autorità pubbliche).
- E) *Definizione di un processo per i rimedi*:
 - definizione dei processi, dei meccanismi, delle azioni, delle iniziative, delle soluzioni che si mettono in atto per gestire le non conformità.

Verifica: descrizione del sistemi di gestione aziendale, delle procedure con le quali si traccia la catena di fornitura, si gestisce il rischio di violazione dei diritti sopra richiamati, si eseguono i controlli e si gestiscono le non conformità.

²⁹ Sono compresi prodotti quali, a titolo esemplificativo: biancheria da letto (c.p.v. 39512000-4), biancheria da tavola (c.p.v. 39513000-1), Tendaggi (c.p.v. 39515200-7); indumenti professionali (c.p.v. 18110000-3); indumenti esterni (c.p.v. 18200000-1); indumenti protettivi e di sicurezza (c.p.v. 35113400-3);

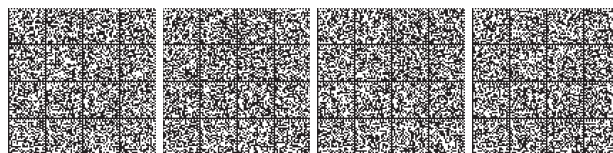
³⁰ Per *due diligence* si intende il processo attraverso il quale l'impresa può identificare, prevenire, mitigare e comunicare (*account for*) gli impatti negativi attuali e potenziali derivanti dalla proprie attività.

³¹ Le indicazioni di cui di seguito fanno riferimento alla guida elaborata dall'OCSE per l'effettuazione della *due diligence* nelle catene di fornitura del settore dell'abbigliamento e delle calzature, in via di approvazione nel 2016 (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector*, OECD, 2016).

³² In questo documento, per "condotta responsabile" si intende l'insieme delle operazioni, delle procedure, dei sistemi messi in atto per assicurare il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e condizioni di lavoro dignitose da parte dell'impresa e nelle sue catene di fornitura.

³³ In questo documento, per "rischio impatto negativo" si intende il rischio (potenziale e fattuale) di violazione di diritti umani internazionalmente riconosciuti e del verificarsi di condizioni di lavoro non dignitose.

³⁴ Ovvero, oltre all'indicazione dei fornitori diretti, la tracciabilità delle aziende responsabili delle seguenti fasi: confezionamento (taglio, cucitura), tintura, stampa, rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio), e, nei limiti di quanto possibile, della filatura, tessitura/lavorazione a maglia e, nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, le fasi di coltivazione/ginnatura. I riferimenti delle aziende devono essere completi di indicazione puntuale della sede legale e dei siti (stabilimenti o luoghi) in cui avvengono le citate lavorazioni.



Sono in ogni caso presunti conformi gli offerenti che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includono l'effettuazione di *audit* di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti.

5.2 CRITERI PREMIANTI

5.2.1 *Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura*

Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti per i quali sia dimostrato che, attraverso un sistema di gestione aziendale adeguato e funzionale all'implementazione di una *due diligence* ("dovuta diligenza")³⁵ lungo la catena di fornitura, almeno determinate fasi produttive siano state eseguite rispettando i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Il punteggio premiante sarà assegnato se le fasi di lavorazione del prodotto finito "controllate" (ovvero oggetto di verifiche ispettive *in situ* non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori) comprendono:

- il confezionamento (taglio, cucitura),
- la tintura, la stampa
- la rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio)

e nel caso in cui non siano emerse lesioni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti né delle condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Ulteriore punteggio sarà assegnato in proporzione alle seguenti ulteriori fasi controllate:

- tessitura/lavorazione a maglia;
 - filatura
- laddove, analogamente, non siano emerse criticità.

Nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, ulteriore punteggio sarà assegnato se siano garantiti i diritti di cui all'allegato B per la fase di coltivazione/ginnatura.

Verifica: Si presumono conformi i prodotti provenienti dal commercio equo solidale, ossia importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO a livello internazionale, e da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello nazionale).

Si presumono altresì conformi i prodotti in possesso di etichette sociali, con le caratteristiche di cui all'art. 69 del D. Lgs. 50/2016, se: i criteri di assegnazione dell'etichetta includano la verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo schema di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i criteri di assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso del marchio include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello nazionale; se la verifica di parte terza sia svolta attraverso *audit* lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. In tal caso l'offerente dovrà inserire in offerta i riferimenti relativi licenza d'uso del marchio e le informazioni sulle caratteristiche dello schema dell'etichetta posseduta, ivi inclusa l'indicazione delle fasi produttive per le quali viene assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B). I prodotti muniti di etichetta Ecolabel sono presunti conformi relativamente alle fasi di confezione (taglio), rifinitura/tintura.

³⁵ Per *due diligence* si intende il processo attraverso il quale l'impresa può identificare, prevenire, mitigare e comunicare (*account for*) gli impatti negative attuali e potenziali derivanti dalle proprie attività.



L'offerente potrà anche documentare la conformità se dimostra adeguatamente che i prodotti sono fabbricati da imprese che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includano l'effettuazione di *audit* di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti.

5.3 CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

5.3.1 Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura

(L'introduzione delle presenti clausole contrattuali nella documentazione di gara è indicata per stazioni appaltanti, specie i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, dotate (o che possono avvalersi) di personale competente in relazione alla gestione di tali aspetti ed è appropriata nel caso di iniziative quali gli accordi quadro, nelle quali si instaura con l'aggiudicatario un rapporto contrattuale di durata significativa, oppure nei contratti di somministrazione. L'applicazione di tale clausola contrattuale comporta la necessità di stimare i costi che variano in funzione delle modalità con le quali sono strutturate le verifiche e di come sono articolate le catene di fornitura. A tale riguardo, potrebbe essere utile formulato un apposito criterio premiante).

L'aggiudicatario nell'arco della durata contrattuale, dovrà implementare un sistema di gestione della catena di fornitura sotto il profilo del rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e di condizioni di lavoro dignitose richiamate nell'Appendice B, seguendo la "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con DM Ambiente del 6 giugno 2012³⁶.

Potrà essere richiesta la realizzazione di *audit in situ* da parte di personale specializzato per le fasi di produzione dei prodotti forniti individuate come critiche, che saranno condotti con: visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori.

Gli esiti degli *audit* devono essere comunicati all'amministrazione aggiudicatrice e alle autorità locali più rilevanti, in caso di criticità.

Al termine del processo di *audit* deve essere elaborato un report complessivo di tutte le azioni messe in campo, anche per promuovere migliori condizioni di lavoro.

³⁶ E successive modifiche ed integrazioni.



APPENDICE A

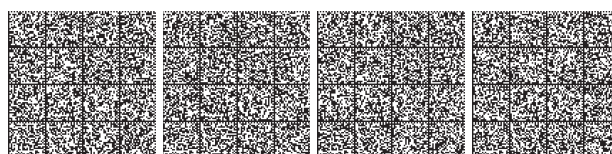
Tabella dei coloranti soggetti a restrizione

Elenco ammine aromatiche cancerogene (Appendice 8 del Regolamento ReACh)

CAS number 92-67-1: Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina
 CAS number 92-87-5: Benzidina
 CAS number 95-69-2: 4-cloro-o-toluidina
 CAS number 91-59-8: 2-naftilammina
 CAS number 97-56-3: o-ammino-azotoluene, 4-ammino-2', 3-dimetilazobenzene, 4-o-tolilazo-o-toluidina
 CAS number 99-55-8: 5-nitro-o-toluidina
 CAS number 106-47-8: 4-cloroanilina
 CAS number 615-05-4: 4-metossi-m-fenilenediammina
 CAS number 101-77-9: 4,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano
 CAS number 91-94-1: 3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina
 CAS number 119-90-4: 3,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina
 CAS number 119-93-7: 3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina
 CAS number 838- 88-0: 4,4'-metilenedi-o-toluidina
 CAS number 120-71-8: 6-metossi-m-toluidina p-cresidina
 CAS number 101-14-4: 4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina
 CAS number 101-80-4: 4,4'-ossidianilina
 CAS number 139-65-1: 4,4'-tiodianilina
 CAS number 95-53-4: o-toluidina 2-amminotoluene
 CAS number 95-80-7: 4-metil-m-fenilenediammina
 CAS number 137-17-7: 2,4,5-trimetilanilina
 CAS number 90-04-0: o-anisidina 2-metossianilina
 CAS number 60-09-3: 4-amino azobenzene

Coloranti potenzialmente cancerogeni, mutageni, reprotossici e coloranti potenzialmente sensibilizzanti

Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione		
Rosso acido 26	Nero diretto 38	Blu disperso 1
Rosso basico 9	Blu diretto 6	Arancio disperso 11
Viola basico 14	Rosso diretto 28	Giallo disperso 3
Pigmento Giallo 34	Pigmento Rosso 104	
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti		
Blu disperso 1 CAS n. 2475-45-8	Blu disperso 124 CAS n.61951-51-7	Rosso disperso 11 CAS n. 2872-48-2
Blu disperso 3 CAS n. 2475-46-9	Marrone disperso 1 CAS n. 23355-64-8	Rosso disperso 17 CAS n. 3179-89-3
Blu disperso 7 CAS n. 3179-90-6	Arancio disperso 1 CAS n. 2581-69-3	Giallo disperso 1 CAS n. 119-15-3
Blu disperso 26 c.i. 63305	Arancio disperso 3 CAS n. 730-40-5	Giallo disperso CAS n. 32832-40-8
Blu disperso 35 CAS n. 1222-75-2	Arancio disperso 37 C.I. 11132	Giallo disperso 9 CAS n. 6373-73-5
Blu disperso 102 CAS n. 1222-97-8	Arancio disperso 76 C.I. 11132	Giallo disperso 39
Blu disperso 106 CAS n.1223-01-7	Rosso disperso 1 CAS n. 2872-52-8	Giallo disperso 49



APPENDICE B

I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti da:

- A) la “Carta Internazionale dei Diritti Umani”³⁷;
- B) le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del D. Lgs. 50/2016 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, libertà di associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ossia:
- Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
 - Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
 - Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
 - Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
 - Convenzione OIL 138 sull'età minima;
 - Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
 - Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
 - Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
- C) la legislazione nazionale relativa al lavoro vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, inclusa la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e all’orario di lavoro.

Quando le leggi nazionali e le fonti internazionali sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, si farà riferimento allo standard più elevato, in favore dei lavoratori, tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle fonti internazionali.

³⁷ La “Carta Internazionale dei Diritti Umani” è costituita dall’insieme dei seguenti atti:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)
- Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)

